

lmassenz@cna-to.it

5/6/2020 11:44

CNA Revisioni - Lettera all'Ing. Calchetti e Regolamento UE

Copia nascosta lucadonna2008@libero.it



REVISIONI

Ill.mo Ing. Calchetti, vogliamo, con la presente, illustrarLe il nostro punto di vista riguardante le problematiche circa l'attività dei centri di revisione privati durante e dopo l'emergenza del Covid-19.

Come è noto, pur essendo stata dichiarata un'attività essenziale e quindi non soggetta a blocco, di fatto tutti i centri hanno subito un periodo di quasi totale inattività a causa della scarsissima circolazione degli utenti.

Molti centri, quindi, hanno deciso di restare chiusi e in pochi hanno garantito un minimo di servizio a quegli utenti che hanno avuto la necessità di continuare in sicurezza i propri spostamenti.

Questo stato di cose se poteva trovare le sue giustificazioni in un periodo di emergenza totale, inizia a non avere più le precedenti giustificazioni nel momento in cui sono cambiate le condizioni ambientali e mediche.

Essendo riprese le attività nelle aziende, sono ripresi anche gli spostamenti degli utenti i quali sono stati sollecitati all'uso dei mezzi privati piuttosto che dei mezzi pubblici per evitare eccessivi assembramenti di persone.

Ripresa, quindi, a pieno regime la circolazione stradale e quindi l'attività dei centri, riteniamo necessaria la modifica del termine della proroga concessa, in considerazione delle mutate condizioni sociali e epidemiologiche.

Riteniamo che le recenti considerazioni sulla ripresa a regime dell'attività di revisione siano da rivedere. Considerando che i paragoni numerici corretti sono tra annualità pari o dispari, prendiamo a riferimento il 2016 di

cui abbiamo dati precisi e li applichiamo al 2020 tenendo presente che i totali revisionati nel 2018 sono variati di pochissimo (Autopromotec) e considerando il 2020 potenzialmente uguale confrontiamo:

Progressivo a Maggio 2016 auto e moto (Osservatorio Revisioni)	6.981.074
Progressivo a Febbraio 2016 riportato al 2020 auto e moto (Osservatorio Revisioni)	2.477.961
ai quali aggiungiamo Marzo (ing. Calchetti)	670.000
Aprile (ing. Calchetti)	270.000
Maggio (ing. Calchetti) 20gg.lavorativi x70.000	1.400.000

Totale progressivo a Maggio 2020	4.824.961
<u>Revisioni mancanti a fine Maggio supponendo, ed è realistico, il 2020 uguale al 2016</u>	<u>2.156.113</u>

Quindi in considerazione del fatto che al raggiungimento del totale delle revisioni al 31/5/2020 ha contribuito da un lato la consapevolezza degli utenti a voler mettere in regola il proprio veicolo ma ci risulta che un numero importante è stato rappresentato da quei veicoli che alla data del 28 febbraio avevano la revisione scaduta.

Queste considerazioni ci portano a temere un calo importante del revisionato e quindi della redditività dei centri nell'approssimarsi alla scadenza del 31 luglio poiché molti utenti potrebbero approfittarne per procrastinare di altri tre mesi (31 ottobre) una scadenza ormai prossima, **salvo ulteriore prolungamento recentemente sancito dal Regolamento Europeo 2020/698 del 25 Maggio**. Per queste ragioni riteniamo opportuno chiedere che la proroga sia adeguatamente modificata.

Il regolamento UE 2020/698 del 25 Maggio 2020 ha ridefinito il calendario delle revisioni periodiche: al fine di garantire il principio della libera circolazione di persone e merci, gli Stati membri devono rispettare reciprocamente le misure adottate durante l'emergenza, come quelle relative alla proroga del controllo tecnico veicolare. I nuovi termini sono però validi solo per i veicoli immatricolati negli stati membri che decidano di aderirvi.

Gli Stati maggiormente colpiti dalla pandemia possono estendere ulteriormente i termini della proroga, previo richiesta di autorizzazione giustificata alla Commissione entro il 1° Agosto 2020. Le disposizioni si applicano dal 4 Giugno 2020, ma è ipotizzabile che l'Italia sceglierà di mantenere la normativa nazionale, allineata a quella europea.

Gli Stati membri che scelgono di avvalersi di tale facoltà non dovrebbero tuttavia impedire agli operatori economici o ai cittadini di fare affidamento sulle deroghe previste dal presente regolamento che si applicano in un altro Stato membro, e dovrebbero in particolare riconoscere le licenze, i certificati e le autorizzazioni la cui validità è stata prorogata dal presente regolamento.

Proroga dei termini previsti dalla direttiva 2014/45/UE

1. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2014/45/UE, e l'allegato II, punto 8, di tale direttiva, i termini relativi ai controlli tecnici che in base alle disposizioni ivi contenute avrebbero altrimenti dovuto essere effettuati o che dovrebbero altrimenti essere effettuati nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 si considerano prorogati per un periodo di sette mesi.
2. In deroga all'articolo 8 della direttiva 2014/45/UE e l'allegato II, punto 8, di tale direttiva, la validità dei certificati di revisione con data di scadenza compresa tra il 1o febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 si considera prorogata per un periodo di sette mesi.
3. Qualora ritenga con ogni probabilità impraticabile l'effettuazione di controlli tecnici o il rilascio della relativa certificazione anche dopo il 31 agosto 2020, a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della Covid-19, uno Stato membro può presentare una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga dei periodi indicati nei paragrafi 1 e 2, a seconda dei casi. Tale richiesta può riguardare il periodo compreso tra il 1o febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 o il periodo di sette mesi, o entrambi i periodi. Essa deve essere trasmessa alla Commissione entro il 1o agosto 2020.
4. Qualora constati, a seguito di una richiesta presentata a norma del paragrafo 3, che sono soddisfatte le condizioni di cui a detto paragrafo, la Commissione adotta una decisione che autorizza lo Stato membro in questione ad applicare una proroga dei periodi di cui ai paragrafi 1 e 2, a seconda di quanto richiesto dalle esigenze di ciascun caso. La proroga è limitata in modo da rispecchiare il periodo durante il quale si presume che rimanga impraticabile effettuare i controlli tecnici o rilasciare la relativa certificazione e, in ogni caso, non è superiore a sei mesi. La Commissione pubblica tale decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 27.5.2020 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 165/17 5. **Qualora uno Stato membro non abbia dovuto, o non debba presumibilmente, affrontare difficoltà che rendano l'effettuazione di controlli tecnici o il rilascio della relativa certificazione impraticabile nel periodo compreso tra il 1o febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 a seguito delle circostanze straordinarie causate dall'epidemia di Covid-19, o abbia adottato misure nazionali adeguate per attenuare tali difficoltà, tale Stato membro può decidere di non applicare i paragrafi 1 e 2, previa comunicazione alla Commissione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri e pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.** Lo Stato membro che abbia deciso di non applicare i paragrafi 1 e 2 come previsto al primo comma non deve ostacolare le attività transfrontaliere degli operatori economici o dei cittadini che abbiano fatto affidamento sulle deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2 che si applicano in un altro Stato membro.

Luca Massenz
Responsabile Unione CNA Servizi alla Comunità
Referente Privacy CNA Torino

Via Millio, 26 - 10141 Torino (Italy)

Uff.: +39 011.1967.2150 - Fax: +39 011.1967.2194

Mobile: 345.75.28.901 - e mail: lmassenz@cna-to.it

Website: <http://www.cna.it> <http://www.cna.to.it>

Twitter: @CNA_TO_COMUNITA

Facebook: Cna Autoriparatori Torino

L'informativa sul trattamento dei dati personali, art.13 GDPR 679/2016, è consultabile sul nostro sito all'indirizzo <http://www.cna-to.it/it/privacy/>

- PROROGA REVISIONI UE 2020 698 25 MAGGIO 2020.pdf (863 KB)
- Part_1.2.gif (67 KB)